

Oggetto: emanazione del Regolamento in materia di incarichi di ricerca

LA RETTRICE

Vista	la legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione
	delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
	Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario",
	ed in particolare l'art. 22-ter – "Incarichi di ricerca", così come introdotto
	dalla L. 79/2025, che ha convertito con modifiche il D.L. 45/2025;

- Visto il DM n. 639 del 02/05/2024 "Determinazione dei gruppi scientificodisciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari";
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro":
- Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, in materia di astensione obbligatoria per maternità;
- Visto l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di congedo per malattia;
- Viste le disposizioni in materia fiscale di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzioni da imposte) e le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (gestione separata INPS);
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;



Richiamato il "Codice etico e di comportamento" dell'Ateneo;

- Rilevato che a seguito delle innovazioni normative apportate dall'introduzione dell'art. 22-ter, si rende necessaria l'adozione di un Regolamento che disciplini le nuove figure in merito sia alle modalità di selezione, che al rapporto di lavoro;
- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 17 settembre 2025 che, nell'esprimere parere favorevole al testo del Regolamento in materia di incarichi di ricerca, ha dato mandato alla Rettrice di proporre eventualmente al Consiglio di Amministrazione ulteriori modifiche che si ritenessero necessarie per una migliore formulazione delle disposizioni;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2025 che ha approvato il Regolamento in materia di incarichi di ricerca, con le modifiche proposte dalla Rettrice agli articoli 11, comma 2, 12, comma 3, 13 comma 4 e 15, commi 3 e 4,

DECRETA

- art. 1 di emanare il Regolamento in materia di incarichi di ricerca, nel testo posto in allegato;
- art. 2 di stabilire che il Regolamento in materia di incarichi di ricerca entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo del presente provvedimento;
- art. 3 di incaricare il Settore Personale Docente e l'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa, per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel registro dei decreti del Rettore.

F.to la Rettrice Prof.ssa Donata Vianelli



ALLEGATO

Regolamento in materia di incarichi di ricerca

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi di cui all'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati "titolari".
- 2. L'Ateneo può stipulare contratti individuali di diritto privato, denominati "incarichi di ricerca" (d'ora in poi: "incarichi"), finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, responsabile della ricerca.

Art. 2 – Durata

- 1. Ciascun incarico conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
- 2. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).
- 3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento, delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 24 della L. n. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
- 4. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 – Modalità di conferimento

- 1. Gli incarichi possono essere conferiti mediante procedure di selezione, oppure direttamente secondo quanto previsto dai successivi commi.
- 2. Si prescinde dalle procedure selettive qualora l'incarico sia conferito a soggetti che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca nazionali e internazionali promossi da enti pubblici o privati riconosciuti dalla comunità scientifica con procedure di finanziamento competitivo svolte nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, che prevedano l'assunzione del vincitore con un contratto analogo a quello disciplinato



dal presente Regolamento. Rientrano tra queste ipotesi anche le procedure concluse con il rilascio di riconoscimenti di eccellenza, quali il "Seal of Excellence" attribuito dalla Commissione Europea o da altri enti internazionali, a seguito della valutazione positiva di proposte progettuali presentate nell'ambito di bandi competitivi.

3. Oltre a quanto previsto al comma 2, gli incarichi finanziati da risorse esterne, ottenute dall'Ateneo a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, possono essere conferiti direttamente secondo quanto previsto dall'art. 10.

Art. 4 - Procedura di attivazione

- 1. L'attivazione degli incarichi è deliberata dalle strutture interessate alla realizzazione delle attività di ricerca, indicando gli elementi previsti per il Bando di cui all'art. 6, oppure il sussistere delle condizioni per il conferimento diretto di cui all'art. 3, commi 2 e 3.
- 2. La delibera indica l'importo del contratto secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, e attesta inoltre la disponibilità finanziaria per la copertura del suo costo complessivo, indicando la fonte di finanziamento, l'eventuale finanziatore, i vincoli temporali per la realizzazione della ricerca e l'effettuazione della spesa, ogni eventuale ulteriore vincolo posto dal finanziatore stesso, nonché la data prevista di inizio dell'attività del titolare in relazione al cronoprogramma della ricerca da effettuare, tenendo conto dei tempi delle modalità di conferimento di cui all'art. 3.

Art. 5 – Destinatari

- 1. Possono concorrere alle selezioni, o essere destinatari diretti dell'incarico, fatti salvi ulteriori e diversi requisiti previsti nel bando di selezione anche in relazione alla tipologia di finanziamento esterno, giovani studiosi in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. Nel caso il titolo di laurea sia stato conseguito all'estero e non sia già stato riconosciuto la commissione giudicatrice ne valuterà l'equivalenza al solo fine del conferimento dell'incarico, sulla base della documentazione presentata dal/la candidato/a, secondo quanto previsto dal Bando di indizione della procedura.
- 2. Dalla selezione e dal conferimento diretto di cui all'art. 3 sono esclusi:
- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha deliberato l'attivazione dell'incarico,



ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Direttore, e notificata all'interessato/a agli indirizzi indicati in sede di domanda di partecipazione alla selezione stessa.

Art. 6 - Bando di indizione delle procedure selettive

- 1. Le procedure di selezione sono indette con apposito bando pubblico, emanato con decreto del Direttore, contenente informazioni in merito a:
- l'ambito scientifico della ricerca, mediante l'indicazione del gruppo scientificodisciplinare e, eventualmente, di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché di un titolo:
- il Tutor, individuato tra i professori e i ricercatori (a tempo indeterminato o *tenure track*) dell'Ateneo appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare di cui al punto precedente;
- i requisiti per la partecipazione;
- le modalità di selezione, eventualmente specificando i criteri per la valutazione dei candidati e per l'attribuzione dei punteggi;
- il colloquio, se previsto dal Dipartimento, eventualmente indicando data ed ora di svolgimento;
- le specifiche funzioni, i diritti e i doveri relativi alla posizione e il trattamento economico e previdenziale secondo quanto previsto dall'art. 14;
- la data prevista di inizio dell'attività;
- la modalità e il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso;
- la documentazione da allegare;
- il numero massimo di pubblicazioni e altri prodotti scientifici (non superiore a quattro), quali le tesi conclusive dei percorsi di studio, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- le modalità di comunicazione con i candidati, l'Ufficio responsabile della procedura e l'indirizzo a cui rivolgersi per informazioni.
- 2. Il bando di selezione è reso pubblico per via telematica sul sito internet e all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 7 – Commissione giudicatrice

1. La valutazione di cui all'art. 8 è svolta da una commissione giudicatrice nominata dal Direttore. La nomina è effettuata scaduti i termini per la presentazione delle domande ed entro 15 giorni da tale data, garantendo, ove possibile, una adeguata



rappresentanza di genere. Della nomina è data pubblicità sul sito internet e all'Albo Ufficiale di Ateneo.

- 2. La commissione è composta da tre membri, individuati in base al gruppo scientificodisciplinare oggetto della procedura, di cui almeno due scelti tra i professori e i ricercatori (a tempo indeterminato o *tenure track*) delle università e degli enti di ricerca, e il terzo anche tra esperti nella materia non appartenenti ai ruoli accademici. Qualora non appartenenti ai ruoli accademici, il Dipartimento motiva in ordine al possesso della competenza necessaria nell'ambito scientifico oggetto della procedura.
- 3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. È sempre garantita la possibilità di svolgere il colloquio con i candidati in forma telematica.
- 4. Ogni commissario deve verificare e dichiarare:
- di non avere rapporti di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, di unione civile tra persone dello stesso sesso, oppure di non essere in stato di convivenza di fatto, con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri commissari;
- di non essere stato valutato negativamente ai sensi dell'art. 6, comma 7, della l. n. 240/2010;
- di non essere componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale.

Art. 8 - Modalità di valutazione

- 1. La commissione valuta il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo e l'attitudine allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, secondo quanto presentato dai candidati in sede di domanda e quanto emerso nel colloquio, qualora previsto, attribuendo un punteggio complessivo finale espresso in settantesimi o, se previsto il colloquio, in centesimi.
- 2. Nella prima adunanza la commissione specifica i criteri per la valutazione dei candidati e per l'attribuzione dei punteggi, secondo le modalità descritte ai commi successivi, salvo non già specificati nel bando; qualora previsto, stabilisce la data e la modalità di svolgimento del colloquio, dandone pubblicità almeno quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso, salvo non già stabilite nel bando.



- 3. La commissione valuta, attribuendo al massimo 70 punti, la congruenza e la rilevanza del curriculum scientifico-professionale rispetto alle attività di ricerca oggetto dell'incarico, tenendo conto dei seguenti ambiti:
 - titoli di studio e ulteriore formazione;
 - attività di ricerca ed esperienze lavorative;
 - pubblicazioni e altri prodotti della ricerca eventualmente presentati;
 - ulteriori elementi ritenuti utili in relazione al programma di ricerca da svolgere.
- 4. Il colloquio, se previsto nel bando, è svolto sugli elementi del curriculum scientifico-professionale rilevanti ai fini dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, attribuendo al massimo 30 punti, ed è inoltre volto ad accertare la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana in relazione alle necessità della ricerca stessa.
- 5. Sono giudicati idoneo i/le candidati/e che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a:
- 40 punti, qualora la selezione sia svolta in base alla valutazione degli ambiti di cui al comma 3;
- 60 punti qualora la valutazione sia effettuata anche in base al colloquio di cui al comma 4, purché nella valutazione dei titoli abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 40 e in quella del colloquio pari o superiore a 20.
- 6. La graduatoria è formata dagli idonei in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni degli ambiti di cui al comma 3 e, se previsto, del colloquio di cui al comma 4, ed è nominato vincitore/vincitrice il candidato che ha ottenuto il punteggio più alto.
- 7. L'attribuzione dei punteggi è motivata in relazione ad ogni singolo ambito della valutazione e la commissione esprime collegialmente un motivato giudizio finale complessivo per ciascun candidato.

Art. 9 – Conclusione dei lavori e utilizzo della graduatoria

- 1. La commissione conclude i lavori entro 60 giorni dalla comunicazione della nomina, salva motivata richiesta di proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Direttore, pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, contenente la graduatoria di merito.
- 2. In caso di mancato rispetto dei termini, e per ogni altro grave inadempimento nello svolgimento delle attività di valutazione, il Direttore provvede alla sostituzione della commissione, o di suoi singoli componenti, stabilendo un nuovo termine di conclusione dei lavori.
- 3. La graduatoria dei candidati rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione e, qualora permanga l'esigenza, può essere ulteriormente utilizzata in caso di rinuncia da parte del vincitore o nelle ipotesi di recesso o risoluzione del contratto di cui all'art. 15, o per sopraggiunte esigenze nel medesimo ambito di ricerca,



con le stesse modalità di attivazione di cui all'art. 4 e per incarichi della durata prevista all'art. 2.

Art. 10 - Procedura per il conferimento diretto

- 1. Nel caso di incarichi finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, di cui all'art. 3, comma 2, il responsabile scientifico del progetto di ricerca può proporne al Dipartimento il conferimento diretto.
- 2. L'individuazione del/la candidato/a con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto avviene tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet e all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati, emanato con decreto del Direttore e contenente informazioni in merito a:
 - o l'ambito scientifico della ricerca, mediante l'indicazione del gruppo scientificodisciplinare e, eventualmente, di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché di un titolo;
 - o il Tutor:
 - o i requisiti per il conferimento dell'incarico;
 - o le specifiche funzioni, i diritti e i doveri relativi alla posizione e il trattamento economico e previdenziale secondo quanto previsto dall'art. 14;
 - o la data prevista di inizio dell'attività;
 - o la modalità e il termine di presentazione della manifestazione di interesse, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso;
 - o la documentazione da allegare;
 - o le modalità di comunicazione con i candidati, l'Ufficio responsabile della procedura e l'indirizzo a cui rivolgersi per informazioni.
- 3. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca valuta le manifestazioni di interesse in relazione alle attività da svolgere, potendo effettuare approfondimenti con tutti o parte dei candidati, ed esprime un giudizio su ognuno di essi, identificando gli idonei e, tra essi, quello maggiormente qualificato, formulando una graduatoria entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle manifestazioni.
- 4. Il Direttore del Dipartimento approva gli atti della procedura di cui al precedente comma, entro 20 giorni dalla consegna del documento di valutazione, con proprio decreto contenente la graduatoria degli idonei, reso pubblico per via telematica sul sito internet e all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
- 5. La graduatoria dei candidati rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione e può essere ulteriormente utilizzata in caso di rinuncia da parte del prescelto o nelle ipotesi di recesso o risoluzione del contratto di cui all'art. 15, o per



sopraggiunte esigenze nel medesimo ambito di ricerca, con le stesse modalità di attivazione di cui all'art. 4 e per incarichi della durata prevista all'art. 2.

Art. 11 - Stipula del contratto e rapporto di lavoro

- 1. Al fine delle specifiche attività di assistenza alla ricerca previste, il Direttore stipula con il vincitore della selezione, o con il candidato scelto con procedura di conferimento diretto, apposito contratto individuale di diritto privato. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a diritto di accesso ai ruoli universitari, né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
- 2. La prestazione lavorativa del titolare si articola in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali della ricerca stessa, così come definiti dal Dipartimento e dal Tutor
- 3. Il titolare è tenuto, con cadenza semestrale e al termine dell'incarico, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione, validata dal Tutor che ne attesta il regolare svolgimento. In caso di mancata validazione, delibera il Consiglio di Dipartimento, sentiti il titolare e il Tutor.
- 4. Ai titolari degli incarichi si applica quanto previsto dal D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro; le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 in materia di astensione obbligatoria per maternità; l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di congedo per malattia. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico.
- 5. I titolari che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e di quella odontoiatrica, possono svolgere attività assistenziale, a condizione che essa risulti necessaria allo svolgimento dell'attività di assistenza alla ricerca per il quale è stato conferito il contratto e sotto la supervisione del Tutor, secondo quanto previsto dagli accordi tra l'ente convenzionato e l'Ateneo.

Art. 12 – Incompatibilità ed ulteriori attività

- 1. Gli incarichi non sono compatibili con:
- rapporti di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, compresi i contratti di cui agli artt. 22, 22-bis e 24 della L. n. 240/2010;
- la titolarità degli assegni e altri incarchi di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;



- borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- 2. L'incarico non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA) e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
- 3. Il titolare dell'incarico può svolgere attività professionale e di lavoro autonomo purché lo svolgimento di tali attività non interferisca con l'incarico oggetto del contratto e non confligga con gli interessi dell'Ateneo, previo nulla osta del Direttore, sentito il Tutor.

Art. 13 - Proroga e rinnovo

- 1. La proroga e il rinnovo dell'incarico sono deliberati dal Dipartimento di afferenza, nei limiti temporali stabiliti dall'art. 2, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
- 2. La delibera di proroga è motivata in relazione alle esigenze di completamento o prosecuzione delle attività di ricerca e contiene indicazioni in merito alla durata e alle fonti di finanziamento.
- 3. La delibera di rinnovo è motivata in relazione alle nuove esigenze connesse all'attività di ricerca e contiene indicazioni in merito alla durata, alle fonti di finanziamento e all'importo del nuovo contratto, che potrà essere incrementato entro la misura del 20% dell'originario ammontare.
- 4. I periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente producono la sospensione dell'incarico solo se la durata di tali periodi supera i 10 giorni consecutivi. È prevista la possibilità di prorogare il termine dell'incarico per un periodo pari o inferiore a quello di sospensione.
- 5. La proroga e il rinnovo sono sottoscritti con le medesime modalità dell'originario contratto.

Art. 14 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Il trattamento economico è definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere; non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'Ateneo, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.



- 2. In materia fiscale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzioni da imposte), e in materia previdenziale le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (gestione separata INPS).
- 3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, trattenendo dal compenso, per ogni anno solare, un importo relativo al premio assicurativo dell'apposita polizza.

Art. 15 – Estinzione del rapporto di lavoro

- 1. Il rapporto di lavoro si conclude alla scadenza del termine finale del contratto, salvo quanto disposto dall'art. 13.
- 2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
- 3. Il contratto può essere inoltre risolto:
- per gravi inadempienze e per la mancata predisposizione della relazione da parte del titolare dell'incarico, oppure la mancata sua validazione da parte del Tutor, in ogni caso previa delibera del Consiglio di Dipartimento:
- per violazioni del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo che, per la loro gravità, non rendano possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- per la mancata risoluzione di situazioni di incompatibilità;
- per l'annullamento della procedura di reclutamento;
- per ogni ulteriore causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
- 4. Il titolare dell'incarico può recedere per iscritto dal contratto dando un preavviso pari ad almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso sarà trattenuto al titolare un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Tale penale può essere esclusa gualora il titolare dell'incarico receda per:
- assunzione presso enti pubblici e/o privati, nel caso in cui l'interessato dimostri o dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso:
- gravi e imprevedibili motivi di carattere personale o familiare dichiarati dall'interessato sotto la propria responsabilità.

Art. 16 – Disposizioni finali

- 1. Nel caso il contratto sia finanziato da soggetti terzi, sia pubblici che privati, si applicano le specifiche disposizioni previste dal soggetto finanziatore, qualora non in contrasto con la normativa vigente.
- 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla L. n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate. Ai titolari degli



incarichi si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo per le parti compatibili con la loro posizione.

3. Nelle more dell'aggiornamento della normativa di Ateneo, ai titolari degli incarichi si applicano le disposizioni in materia di elettorato attivo e passivo e partecipazione ai Consigli di Dipartimento previste per gli assegnisti di ricerca. I titolari, gli assegnisti e i contrattisti di ricerca partecipano ai Consigli di Dipartimento con una rappresentanza congiunta.